

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2049

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

col **Ministro dei Trasporti**

(BERNINI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1990

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione che forma oggetto del presente provvedimento rappresenta la regolamentazione convenzionale per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dalla navigazione aerea, tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Senegal.

La Convenzione risponde alle specifiche finalità dell'eliminazione dell'ostacolo economico determinato nei rapporti internazionali dalla doppia imposizione sui redditi ad opera dello Stato di produzione dei redditi stessi e di quello di domicilio dei rispettivi beneficiari.

Sotto il profilo strettamente fiscale, l'intesa attua, come ogni altra della specie, una regolamentazione del potere impositivo degli Stati contraenti che si impegnano ad esentare da tutte le imposte prelevate per conto dello Stato o dei suoi enti locali, i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale.

Da parte senegalese era stato presentato in un primo tempo un progetto generale di convenzione per evitare le doppie imposizioni ed in tal senso era orientato il nostro interesse.

Successivamente, nel corso delle riunioni tenutesi presso il Ministero delle finanze (1-4 dicembre 1987) con una delegazione senegalese avente il mandato di concertare la Convenzione, è emersa la disponibilità della controparte a concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni solo sui redditi delle compagnie aeree.

È stato pertanto concordato e parafato in tale sede un testo di Convenzione riferito solo ai redditi suddetti.

La Convenzione, firmata a Dakar il 29 dicembre 1988, avrà effetto sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati a partire dal 1 gennaio 1989 ed entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29 dicembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL INTESA AD EVITARE LA
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE
AEREA DELL'ITALIA E DEL SENEGAL.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, desiderosi di concludere una Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di navigazione aerea dei due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

1. L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa l'attività professionale di trasporto aereo di persone, animali, merci e posta, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e di merci.
Questa disposizione non prevede le attività manifestamente distinte, quale la gestione indipendente di un albergo, da parte di un'impresa italiana o senegalese avente la sua sede di direzione effettiva nell'altro Stato contraente.
2. Per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di un aeromobile utilizzato dalle imprese italiane o senegalesi ad eccezione del caso in cui l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica del Senegal.
3. Per "impresa italiana" e "impresa senegalese" s'intende, come il contesto richiede, l'impresa designata da

ciascuno Stato contraente in applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo di trasporto aereo firmato a Roma il 20 aprile 1972.

4. Le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Repubblica italiana o la Repubblica del Senegal.

5. L'espressione "autorità competente" designa:
- per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze;
- per quanto riguarda il Senegal, il Ministero per le Finanze.

Articolo 2

Esenzioni da imposte

1. Il Governo della Repubblica Italiana s'impegna ad esentare da tutte le imposte prelevate per conto dello Stato Italiano o dei suoi Enti locali, i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato dalla impresa senegalese.

2. Il Governo della Repubblica del Senegal s'impegna ad esentare da tutte le imposte prelevate per conto dello Stato senegalese o dei suoi enti locali, i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale effettuato dall'impresa italiana.

3. L'esenzione fiscale prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applica anche all'impresa italiana e all'impresa senegalese di trasporto aereo che partecipano ad un fondo comune (pool), ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente ai redditi di dette imprese. Questa disposizione si applica soltanto alla quota parte del reddito della società Air-Afrique attribuita al Senegal.

Articolo 3

Procedura amichevole

Le Autorità competenti degli Stati contraenti, fanno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione, le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avrà effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea realizzati a partire dal 1° gennaio 1989.

Articolo 5

Denuncia

La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato ma ciascuna delle due parti contraenti potrà denunciarla previo preavviso scritto di sei mesi; in questo caso essa cesserà di produrre i suoi effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il preavviso è stato notificato.

Fatta a Dakar il 29 / 12 / 1988 in due esemplari in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

f.to Claudio MORENO

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL SENEGAL

f.to Serigne Lamine DIOP